

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 aprile 2023, n. 581

PNRR M6C1 1.2.3 - “Telemedicina per un migliore supporto ai pazienti cronici”. Approvazione Schema di Convenzione tra Agenas e Regione Puglia per l’attuazione del “Processo per la selezione di soluzioni di telemedicina e diffusione sul territorio nazionale”.

L’Assessore alla Sanità e Benessere animale, sulla base delle risultanze dell’istruttoria espletata dalla Dirigente del Servizio Sistemi Informativi, confermata dal Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche Sanitarie e dal Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Animale, riferisce quanto segue.

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale»;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Visto il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, recante «Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell’art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il regolamento (UE) n. 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell’Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell’economia dopo la crisi COVID-19;

Visto l’art. 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, che nell’istituire l’Agenzia per i Servizi sanitari regionali ha attribuito alla stessa specifiche funzioni *«di supporto delle attività regionali, di valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti dei servizi resi ai cittadini, di segnalazione di disfunzioni e sprechi nella gestione delle risorse personali e materiali e nelle forniture, di trasferimento dell’innovazione e delle sperimentazioni in materia sanitaria»;*

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115, intitolato «Completamento del riordino dell’Agenzia per i Servizi sanitari regionali, a norma degli articoli 1 e 3, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Disposizioni sul bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020 che, all’art. 1, comma 1043, prevede l’istituzione del sistema informatico di registrazione e conservazione di supporto dalle attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo delle componenti del PNRR;

Visto il regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (regolamento RRF) con l’obiettivo specifico di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza;

Visto il regolamento delegato UE n. 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021, che integra il regolamento UE n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, il quale prevede gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;

Tenuto conto dei principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), gli allegati VI e VII al regolamento (UE) 12 febbraio 2021, 2021/241, il principio di parità di genere, l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani ed il superamento del divario territoriale;

Considerato che il principio di «non arrecare un danno significativo» (DNSH, «Do not significant harm») è definito, ai sensi dell’art. 2, punto 6), del regolamento (UE) n. 2021/241, come segue: non sostenere o svolgere attività economiche che arrecano un danno significativo all’obiettivo ambientale, ai sensi, ove pertinente, dell’art. 17 del regolamento (UE) n. 2020/852»;

Visto l'art. 17 del regolamento (UE) n. 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, «Do not significant harm»), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) valutato positivamente con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 29 luglio 2021, n. 108, recante l'individuazione della Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e delle prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;

Viste le disposizioni di cui all'art. 46 del citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 29 luglio 2021, n. 108, relative alle «Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC»;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 ottobre 2021 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 novembre 2021, n. 279, recante «Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all' art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178» in particolare l'art. 3, comma 3, laddove si prevede che *«Con riferimento alle risorse del PNRR dedicate a specifici progetti in materia sanitaria, le regioni e province autonome accendono appositi capitoli relativi alla spesa sanitaria del bilancio gestionale al fine di garantire un'esatta imputazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico, in coerenza con l' art. 20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118»*;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23 novembre 2021 che ha modificato la citata «Tabella A - PNRR - ITALIA QUADRO FINANZIARIO PER AMMINISTRAZIONI TITOLARI» la quale prevede, tra l'altro, per il sub-investimento «M6C1 1.2.3 Telemedicina per un migliore supporto ai pazienti cronici» l'importo complessivo di euro 1.000.000.000,00 a titolarità del Ministero della salute con l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali come soggetto attuatore e con MITD come altra amministrazione coinvolta;

Visto il decreto del Ministero della salute del 1° aprile 2022, che ripartisce analiticamente il sub-investimento 1.2.3, attribuendo specifica sub-codifica, in 1.2.3.1 «Piattaforma di telemedicina» a cui vengono destinati euro 250.000.000 e 1.2.3.2 «Servizi di telemedicina» a cui vengono destinati euro 750.000.000;

Visto l'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

Visto l'art. 1, comma 1043, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico, denominato REGIS;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 settembre 2021 in cui sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi;

Considerato che la misura contribuisce all'indicatore comune UE «Utenti di servizi, prodotti e processi digitali pubblici nuovi e aggiornati» misurato attraverso il numero di utenti di servizi, prodotti e processi digitali pubblici recentemente sviluppati o significativamente aggiornati grazie al sostegno fornito da misure nell'ambito del dispositivo di ripresa e resilienza e che il soggetto attuatore è responsabile della corretta alimentazione dell'indicatore sul sistema informativo REGIS - di cui al comma 1043, art. 1, legge 30 dicembre 2020, n. 178;

Visto l'Accordo di collaborazione tra l'Agenas, il Ministero della salute e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale, sottoscritto il 31 dicembre 2021, avente ad oggetto la collaborazione tra le parti per la realizzazione tra gli altri del sub-investimento 1.2.3 «Telemedicina per un migliore supporto ai pazienti cronici», all'interno della misura 1.2: «Casa come primo luogo di cura e telemedicina», nell'ambito del quale Agenas è stata individuata quale «soggetto attuatore»;

Vista la circolare RGS-MEF del 18 gennaio 2022, n. 4, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative»;

Vista la circolare RGS-MEF del 10 febbraio 2022, n. 9 recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Trasmissione delle istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR»;

Visti gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

Viste le Linee guida attuative del comma 15-bis dell'art. 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, approvate nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano il 28 maggio 2022;

Visto l'art. 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante «Fascicolo sanitario elettronico, sistemi di sorveglianza nel settore sanitario e governo della sanità digitale», come modificato dall'art. 21 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25;

Visto il comma 15-decies dell'art. 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, novellato dall'art. 21 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 che, al fine di garantire l'omogeneità a livello nazionale e l'efficienza nell'attuazione delle politiche di prevenzione e nell'erogazione dei servizi sanitari, ivi inclusi quelli di telemedicina, attribuisce, tra l'altro, all'Agenas il ruolo di Agenzia nazionale per la sanità digitale (ASD), assicurando il potenziamento della digitalizzazione dei servizi e dei processi in sanità;

Visto l'investimento 1.2.3.2 «Servizi di telemedicina» ricompreso nel sub-investimento 1.2.3 «Telemedicina per un miglior supporto ai pazienti cronici», Missione 6 Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

Visto l'art. 1 del decreto 30 settembre 2022 «Procedure di selezione delle soluzioni di telemedicina e diffusione sul territorio nazionale, nonché i meccanismi di valutazione delle proposte di fabbisogno regionale per i servizi minimi di telemedicina e l'adozione delle Linee di indirizzo per i servizi di telemedicina», secondo cui Agenas stipula con le Regioni capofila apposite convenzioni volte a regolare lo svolgimento dei compiti specificamente affidati alle Regioni capofila, che consistono nel «*provvedere, anche avvalendosi delle proprie centrali di committenza, alle procedure di acquisizione di soluzioni di telemedicina conformi alle Linee guida adottate in materia*», e ciò a valle della acquisizione da parte di Agenas dei piani operativi e dei fabbisogni di ciascuna Regione e della relativa valutazione ai sensi dell'art. 2;

Premesso che:

- Il Comitato interministeriale sulla transizione digitale nella riunione del 15 dicembre 2021 prevede la designazione, su proposta del Ministro per gli affari regionali e delle autonomie e di concerto con il

Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e con il Ministro della salute, di regioni capofila nell'ambito della gestione delle procedure di approvvigionamento dei progetti verticali di telemedicina

- Il Ministro per gli affari regionali e delle autonomie, a seguito dell'informativa resa, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dal Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 2/03/2022 individua le Regioni Lombardia e la Regione Puglia per affiancare la componente centrale nell'elaborazione e messa a gara delle soluzioni verticali PNRR di telemedicina (Rep. Atti n. 22/CSR del 2 marzo 2022).
- il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro della salute, in data 4 marzo 2022, hanno espresso parere formale concertato alla predetta proposta del Ministro per gli affari regionali e delle autonomie in ordine alla designazione delle Regioni Lombardia e Puglia quali regioni capofila;
- Con Decreto Ministeriale 30 settembre 2022 «Procedure di selezione delle soluzioni di telemedicina e diffusione sul territorio nazionale, nonché i meccanismi di valutazione delle proposte di fabbisogno regionale per i servizi minimi di telemedicina e l'adozione delle Linee di indirizzo per i servizi di telemedicina», il Ministero della Salute individua:
 - Agenas quale soggetto attuatore per la realizzazione del sub-investimento 1.2.3. «Telemedicina per un migliore supporto ai pazienti cronici» all'interno della Missione 6 Misura 1.2. «Casa come primo luogo di cura e telemedicina» del PNRR;
 - Regione Lombardia e Regione Puglia quali regioni capofila con il compito specifico di provvedere, anche avvalendosi delle proprie centrali di committenza, alle procedure di acquisizione di soluzioni di telemedicina conformi alle Linee guida adottate in materia ai sensi del comma 15-undecies, lettera a) dell'art. 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221

Rilevato che con nota prot. n. 2023/0003692 uscita del 05/04/2023 AGENAS ha trasmesso la bozza di Convenzione tra Regione Puglia e Agenas per lo svolgimento da parte di queste dei compiti loro demandati ai sensi dell'art. 1 del decreto 30 settembre 2022, anche in funzione della futura stipula, da parte di queste, di accordi su base uniforme con le Regioni e le Province autonome che intendano avvalersi delle attività di acquisto delle Regioni capofila;

Precisato che, con la presente convenzione, le Parti stabiliscono e realizzano una cooperazione finalizzata a garantire che i servizi pubblici che esse sono tenute a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi di interesse pubblico ed è improntata a una effettiva divisione di compiti e responsabilità in relazione alle rispettive funzioni istituzionali. Per questo motivo, Regione Puglia, mediante la propria expertise e i propri professionisti, e in particolare mediante le specifiche competenze e le strutture organizzative del proprio soggetto aggregatore InnovaPuglia S.p.A., potendo peraltro avvalersi anche del supporto di Consip, si impegna a svolgere le procedure di acquisizione delle soluzioni di telemedicina conformi alle Linee guida adottate in materia, previamente fornendo ad Agenas tutti i dati, i documenti, le informazioni e gli atti necessari per l'espletamento di tutte le fasi della procedura di acquisizione, onde consentire ad Agenas stessa la verifica di congruenza rispetto alle finalità, al target e alla tempistica stabilite dal PNRR.

In particolare, Regione Puglia si impegna a svolgere le seguenti attività:

- a) predisposizione di tutta la documentazione tecnica e amministrativa necessaria all'espletamento della/e procedura/e di affidamento dell'acquisizione delle postazioni di lavoro ad uso dei servizi di telemedicina e della relativa logistica, come l'installazione e configurazione hardware e software con relative licenze, la manutenzione e l'assistenza. Ulteriori dettagli verranno declinati nei documenti di gara.

- b) trasmissione del capitolato tecnico e della strategia di gara ad Agenas entro 20 (venti) giorni della data di sottoscrizione della presente convenzione.
- c) conduzione delle diverse fasi della procedura di gara per l'affidamento della fornitura delle postazioni di lavoro ad uso dei servizi di telemedicina e dei relativi servizi di logistica, dalla indizione fino alla aggiudicazione e predisposizione degli atti per la stipula dei conseguenti contratti;
- d) espletamento delle attività amministrative necessarie per l'attivazione dei servizi presso gli Enti regionali aderenti;
- e) supporto tecnico ed amministrativo agli Enti regionali aderenti nella fase di contrattualizzazione e avvio dei servizi;
- f) stipula degli accordi funzionali ad attivare la fornitura ed il servizio, come precisato nella Convenzione, con le Regioni e le Province autonome che intendano avvalersi delle attività di acquisto della Regione Capofila, in conformità allo schema di accordo che sarà definito con Agenas entro dieci giorni dalla firma della convenzione;

Preso atto che

- Regione Puglia conferma la disponibilità a sottoscrivere il protocollo di vigilanza collaborativa con ANAC (fasc. 1324/2023) che si riscontra ad Agenas in data 19 aprile 2023 (prot. n. 328/sp);
- lo schema di convenzione, allegato alla presente deliberazione di cui forma parte integrale e sostanziale, è stato trasmesso da Agenas a seguito di confronto con le strutture dell'Unità di Missione 6 "Salute";
- la sottoscrizione della Convenzione costituisce adempimento da rispettare entro il 30 aprile 2023

TUTTO CIÒ PREMESSO

Si ritiene che, alla luce delle risultanze istruttorie sopra descritte, sussistano i presupposti di fatto e di diritto per proporre l'approvazione del presente atto deliberativo e in particolare di approvare la Convenzione tra Agenas e Regione Puglia per l'attuazione del "Processo per la selezione di soluzioni di telemedicina e diffusione sul territorio nazionale".

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione dei dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

Valutazione di impatto di genere

La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della DGR n. 302 del 07/03/2022. L'impatto di genere stimato è:

diretto indiretto neutro

Copertura Finanziaria ai sensi del D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii.

La presente deliberazione NON COMPORTA implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico –

finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale. La presente deliberazione NON COMPORTA implicazioni di natura finanziaria sul Fondo Sanitario Regionale

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'art. 4 comma 4, lett. k) della L.R. n.7/1997, propone alla Giunta:

- di prendere atto ed approvare quanto espresso in narrativa e che si intende integralmente riportato;
- di approvare lo schema di Convenzione tra Agenas e Regione Puglia, trasmessa in versione definitiva da Agenas in data 5 aprile 2023 (Prot. n. 2023/0003692) per l'attuazione delle attività per il "Processo per la selezione di soluzioni di telemedicina e diffusione sul territorio nazionale" ed in particolare delle attività che saranno svolte da Regione Puglia (art. 4, comma 2), allegato al presente atto (Allegato A) di cui forma parte integrale e sostanziale;
- di dare atto che la Convenzione in oggetto sarà sottoscritta dal Presidente della Giunta;
- di designare il Direttore pro tempore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale quale referente designato per l'attuazione di detta Convenzione;
- di prendere atto della comunicata disponibilità di Regione Puglia alla sottoscrizione del protocollo di vigilanza collaborativa con ANAC (fasc. 1324/2023) riscontrata ad Agenas in data 19 aprile 2023 (prot. n. 328/sp);
- di notificare, a cura della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche Sanitarie, il presente provvedimento ad Agenas, alle Direzioni Generali della Regione Puglia, all'Unità di Missione 6, ad AReSS Puglia, ad InnovaPuglia S.p.a.;
- di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul BURP, ai sensi della L.R. n. 13/1994.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale ed europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto dalla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche, ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Sottoscrizioni dei responsabili della struttura proponente

La Dirigente del Servizio Sistemi Informativi e Tecnologie
Concetta Ladalarido

Il Dirigente ad interim della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche Sanitarie
Benedetto G. Pacifico

Il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale
Vito Montanaro

Sottoscrizione del soggetto politico proponente

L'Assessore alla Sanità e al Benessere Animale
Rocco Palese

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore
- viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione
- a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di prendere atto ed approvare quanto espresso in narrativa e che si intende integralmente riportato;
2. di approvare lo schema di Convenzione, allegato al presente atto di cui forma parte integrale e sostanziale, tra Agenas e Regione Puglia, trasmessa in versione definitiva da Agenas in data 5 aprile 2023 (Prot. n. 2023/0003692) per l'attuazione delle attività per il "Processo per la selezione di soluzioni di telemedicina e diffusione sul territorio nazionale" ed in particolare delle attività che saranno svolte da Regione Puglia (art. 4, comma 2);
3. di dare atto che la Convenzione in oggetto sarà sottoscritta dal Presidente della Giunta;
4. di designare il Direttore pro tempore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale quale referente designato per l'attuazione di detta Convenzione;
5. di prendere atto della comunicata disponibilità di Regione Puglia alla sottoscrizione del protocollo di vigilanza collaborativa con ANAC (fasc. 1324/2023) riscontrata ad Agenas in data 19 aprile 2023 (prot. n. 328/sp);
6. di notificare, a cura della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche Sanitarie, il presente provvedimento ad Agenas, alle Direzioni Generali della Regione Puglia, all'Unità di Missione 6, ad AReSS Puglia, ad InnovaPuglia S.p.a.;
7. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul BURP, ai sensi della L.R. n. 13/1994.

Il Segretario Generale della Giunta

ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta

MICHELE EMILIANO



P.n.r.r. Missione 6, Componente 1, Sub-investimento 1.2.3., investimento 1.2.3.2.

CONVENZIONE

ai sensi del d.m. 30 settembre 2022 del Ministro della Salute di concerto con il Ministro delegato per l'Innovazione tecnologica e la transizione digitale intitolato "*Procedure di selezione delle soluzioni di telemedicina e diffusione sul territorio nazionale, nonché i meccanismi di valutazione delle proposte di fabbisogno regionale per i servizi minimi di telemedicina e l'adozione delle Linee di indirizzo per i servizi di telemedicina*". d.m. tra

Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (di seguito, Agenas), c.f. 97113690586, con sede in via Puglie, 23 - 00187 Roma, nella persona del Presidente Prof. Enrico Coscioni, domiciliato per la carica presso la sede dell'Agenzia medesima, titolare del potere di sottoscrivere il presente atto ai sensi dell'art. 7 dello Statuto;

e

La Regione Puglia – codice fiscale 80017210727 - con sede legale in Bari, Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 nella persona del Presidente della Regione, Dott. Michele Emiliano nato a ----- il -----, di seguito "Regione";

di seguito indicate come "le Parti".

Tenuto conto del d.m. 30 settembre 2022, e viste, pertanto, tutte le fonti, legislative, regolamentari e pattizie ivi richiamate;

Preso atto che, sulla base della normativa di riferimento, Agenas è soggetto attuatore per la realizzazione, tra gli altri, del sub-investimento 1.2.3. "*Telemedicina per un migliore supporto ai pazienti cronici*" all'interno della Missione 6 Misura 1.2. "*Casa come primo luogo di cura e telemedicina*" del P.n.r.r. e che Regione Puglia è Regione capofila "*per la gestione delle procedure di procurement dei progetti verticali di telemedicina*" (investimento 1.2.3.2.);

Visto l'art. 1 del d.m. 30 settembre 2022 cit., secondo cui Agenas stipula con le Regioni capofila apposite convenzioni volte a regolare lo svolgimento dei compiti specificamente affidati alle Regioni capofila, consistenti nel "*provvedere, anche avvalendosi delle proprie centrali di committenza, alle procedure di acquisizione di soluzioni di telemedicina conformi alle Linee guida adottate in materia*", e ciò a valle dell'acquisizione da parte di Agenas dei piani operativi e dei fabbisogni di ciascuna Regione e della relativa valutazione ai sensi dell'art. 2;

Considerato che Agenas ha dato corso al processo di acquisizione dei piani operativi e dei fabbisogni di ciascuna Regione e Provincia autonoma per i Servizi minimi di telemedicina secondo il format che costituisce l'Allegato A del d.m. 30 settembre 2022;

Rilevato che è quindi necessario formalizzare la convenzione tra Agenas e Regioni capofila, per lo svolgimento da parte di queste dei compiti loro demandati ai sensi dell'art. 1 del d.m. 30 settembre 2022, anche in funzione della futura stipula, da parte di queste, di accordi su base uniforme con le Regioni e le Province autonome che intendano avvalersi delle attività di acquisto delle Regioni capofila;



Precisato che, con la presente convenzione, le Parti stabiliscono e realizzano una cooperazione finalizzata a garantire che i servizi pubblici che esse sono tenute a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi di interesse pubblico che esse hanno in comune e che l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico ed è improntata a una effettiva divisione di compiti e responsabilità in relazione alle rispettive funzioni istituzionali; Tutto ciò premesso, considerato e rilevato, le Parti convengono quanto segue.

Articolo 1

(Premesse e allegati)

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Articolo 2

(Oggetto)

1. Le Parti, con la sottoscrizione della presente convenzione, instaurano un rapporto di collaborazione, mediante l'apporto delle rispettive competenze e risorse, in attuazione di quanto dispone l'art. 1 "Processo per la selezione di soluzioni di telemedicina e diffusione sul territorio nazionale" del d.m. 30 settembre 2022, nell'interesse pubblico tra loro comune consistente nella messa a punto e nella diffusione sul territorio nazionale dei Servizi minimi di telemedicina in conformità agli obiettivi di salute pubblica sottesi alla Missione 6, Componente 1, sub-investimento 1.2.3. del P.n.r.r.
2. Agenas, mediante il proprio expertise e i propri professionisti, si impegna a prestare il proprio supporto in favore di Regione Puglia, in qualità di Regione capofila, per la realizzazione delle attività finalizzate all'acquisizione e manutenzione delle postazioni di lavoro e della relativa logistica.
3. Fatto salvo l'eventuale supporto di Consip, Regione Puglia, mediante la propria *expertise* e i propri professionisti, e in particolare mediante le specifiche competenze e le strutture organizzative del proprio soggetto aggregatore InnovaPuglia S.p.A., si impegna a svolgere le procedure di acquisizione e manutenzione delle postazioni di lavoro e della relativa logistica conformi al fabbisogno espresso dalle Regioni e dalle Province Autonome, previamente fornendo ad Agenas, onde consentire a questa la verifica di congruenza rispetto alle finalità, al target e alla tempistica stabilite dal P.n.r.r., tutti i dati, i documenti, le informazioni e gli atti necessari per l'espletamento delle fasi della procedura di acquisizione.
4. Le Parti si impegnano a svolgere le attività di rispettiva competenza con la massima cura e diligenza e a collaborare per la realizzazione delle attività di cui al comma 1.
5. Le Parti sono direttamente responsabili della corretta realizzazione delle attività di rispettiva competenza, in conformità con quanto previsto dalla presente Convenzione, tenuto conto prioritariamente della tempistica imposta dal P.n.r.r. e della assoluta necessità che essa sia rispettata.
6. Le Parti si impegnano a mettere a disposizione, nelle proprie sedi ritenute più idonee all'occorrenza, attrezzature e competenze tecnico-scientifiche nei limiti della relativa disponibilità e



tenuto conto primariamente dei compiti a ciascuna di esse spettanti, quali enucleati negli artt. 3 e 4 della presente Convenzione.

Art. 3

(Compiti di Agenas)

1. Allo scopo di consentire alla Regione Puglia, quale Regione capofila, lo svolgimento dei compiti di sua spettanza, Agenas fornirà i Piani operativi e il fabbisogno di ciascuna Regione e Provincia autonoma, acquisito secondo il format di cui all'allegato A del d.m. 30 settembre 2022, e valutati congrui secondo i parametri di cui all'art.2, comma 3, e all'art. 2 del d.m. citato.
2. Agenas procederà ad integrare e, se ritenuto opportuno, ad approvare:
 - a) la definizione e la strutturazione delle postazioni di lavoro ad uso dei servizi di telemedicina e della relativa logistica ed il capitolato tecnico elaborati dalla Regione capofila sulla base del contraddittorio con Agenas;
 - b) la strategia documentazione, proposta dalla Regione capofila sulla base del contraddittorio con Agenas, relativa alla procedura di affidamento per la fornitura di cui al punto a);
 - c) l'approvazione /o l'integrazione della documentazione dovrà avvenire entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione della stessa.
3. La Commissione di gara sarà formata da 3 soggetti di cui il Presidente nominato dalla Regione e gli altri 2 componenti saranno designati disgiuntamente 1 da Agenas e 1 dall'Avvocatura dello Stato.
4. Nel caso in cui le attività della Regione capofila, quali oggetto del presente Accordo, siano oggetto di contenziosi, le decisioni circa la costituzione in giudizio e la composizione del Collegio difensivo saranno assunte di comune accordo tra Regione capofila e Agenas.
5. Allo scopo di consentire la necessaria omogeneità degli accordi che le Regioni e le Province autonome che intendano avvalersi delle attività di acquisto delle Regioni capofila potranno stipulare con quest'ultime ai sensi dell'art. 1, comma 5, del d.m. 30 settembre 2022, Agenas, in cooperazione con le Regioni capofila, predisporrà i corrispondenti schemi di accordo.
6. Agenas monitora e controlla sia la coerenza dell'attività della Regione capofila con la programmazione nazionale e il cronoprogramma di progetto, sia il rispetto delle tempistiche previste dalla presente convenzione, al fine di assicurare comunque il raggiungimento *milestone&target* PNRR secondo quanto previsto dall'art. 5 comma 2.

Articolo 4

(Compiti di Regione Puglia)

1. Regione Puglia, nel suo ruolo di Regione Capofila, realizzerà, nel rispetto dei compiti di Agenas quali definiti all'art. 3 che precede, tutte le attività tecniche e amministrative necessarie all'espletamento della/e procedura/e di acquisizione e manutenzione delle postazioni di lavoro e della relativa logistica rispondenti ai fabbisogni espressi nei Piani Operativi da Regioni e Province



Autonome, così come trasmessi e validati da Agenas come previsto dal d.m. 30 settembre 2022, nel ruolo di soggetto attuatore del sub-investimento 1.2.3. P.n.r.r.

L'obiettivo della procedura è quello di mettere a disposizione degli utilizzatori strumenti hardware adeguati, in termini di affidabilità, sicurezza e semplicità di utilizzo. La fornitura ha per oggetto anche l'affidamento del Servizio di Logistica Integrata delle postazioni di lavoro e riguarda tutte le fasi di processo: stoccaggio, tracciatura, trasporto e consegna.

2. In particolare, Regione Puglia svolgerà le seguenti attività:

- a) predisposizione di tutta la documentazione tecnica e amministrativa necessaria all'espletamento della/e procedura/e di affidamento dell'acquisizione delle postazioni di lavoro ad uso dei servizi di telemedicina e della relativa logistica, come l'installazione e configurazione hardware e software con relative licenze, la manutenzione e l'assistenza. Ulteriori dettagli verranno declinati nei documenti di gara.
- b) trasmissione del capitolato tecnico e della strategia di gara ad Agenas entro 20 (venti) giorni dalla data di sottoscrizione della presente convenzione.
- c) conduzione delle diverse fasi della procedura di gara per l'affidamento della fornitura delle postazioni di lavoro ad uso dei servizi di telemedicina e dei relativi servizi di logistica, dalla indizione fino alla aggiudicazione e predisposizione degli atti per la stipula dei conseguenti contratti;
- d) espletamento delle attività amministrative necessarie per l'attivazione dei servizi presso gli Enti regionali aderenti;
- e) supporto tecnico ed amministrativo agli Enti regionali aderenti nella fase di contrattualizzazione e avvio dei servizi;
- f) stipula degli accordi funzionali ad attivare la fornitura ed il servizio di cui al comma 2) lett. del presente articolo con le Regioni e le Province autonome che intendano avvalersi delle attività di acquisto della Regione Capofila, in conformità allo schema di accordo di cui al precedente art. 3, comma 5 che sarà definito con Agenas entro dieci giorni dalla firma della presente convenzione;
- g) la predetta stipula dovrà avvenire entro 45 (quarantacinque) giorni dalla firma del presente accordo.

3. Le attività di cui sopra dovranno essere espletate, potendo avvalersi anche del supporto di Consip, sulla base della pianificazione e dei fabbisogni comunicati da Agenas con le modalità di cui all'art. 3 della presente Convenzione e in conformità a quanto stabilito dall'art. 1, comma 2, del d.m. 30 settembre 2022.

4. La Regione si impegna a comunicare i nominativi della *taskforce* selezionata per l'attuazione della presente convenzione e le correlate funzioni affidate, nonché il nominativo del dirigente responsabile.

5. Regione Puglia garantirà il massimo livello di protezione dei dati e delle informazioni nel rispetto delle normative eurolunitarie e nazionali.

6. All'esito delle attività di predisposizione di tutti gli atti di gara la Regione capofila contestualmente alla trasmissione degli stessi ad Agenas si impegna ad acquisire il nulla osta di legittimità di Anac.



Articolo 5

(Durata e risoluzione)

1. La presente Convenzione avrà decorrenza dalla data di trasmissione, tramite posta elettronica certificata (PEC), dell'originale dell'atto munito di firma digitale, ad opera della parte che per ultima ha apposto la sottoscrizione e durata sino al 31 dicembre 2026.
2. Qualora la Regione risulti inadempiente rispetto a obblighi, tempistiche e attività la competenza delle attività torna in capo ad Agenas, che in qualità di soggetto attuatore dovrà provvedere a porre in essere quanto necessario al fine di rispettare *milestone&target* PNRR.
3. Qualora sopraggiungano nuovi motivi di interesse pubblico o nuove disposizioni normative, le Parti possono, nel rispetto dei principi solidaristici e di leale collaborazione interistituzionale e nel rispetto del canone della buona fede oggettiva, revisionare i contenuti della presente Convenzione per renderli conformi al mutato assetto. La revisione, in funzione conservativa della Convenzione, dovrà avere forma scritta.
4. La presente Convenzione potrà essere risolta a fronte di sopravvenienze normative che impediscano l'assetto organizzativo e di competenze delineato dal d.m. 1° aprile 2022 avente ad oggetto la ripartizione degli interventi e sub-interventi di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) a titolarità del Ministero della salute e dal d.m. 30 settembre 2022 citato.

Articolo 6

(Referenti delle Parti)

1. Ai fini dell'attuazione della presente Convenzione, le Parti individuano un referente per la gestione e per il coordinamento delle attività.
2. I referenti designati dalle Parti sono:
per AGENAS, dr. Domenico Mantoan (o un suo delegato);
per la Regione Puglia dr. Vito Montanaro (o un suo delegato)
3. Ciascuna Parte si riserva il diritto di sostituire i propri referenti dandone tempestiva comunicazione a mezzo PEC all'altra Parte.
4. I referenti di cui al precedente comma, dopo la stipula del presente atto, definiscono, entro 20 giorni, le tempistiche per ciascuna delle attività in modo da rispettare i termini imposti dalle scadenze fissate nel d.m. 30 settembre 2022 e negli atti legislativi e convenzionali in esso richiamati.
5. I referenti assicurano che le attività attuate siano coerenti con le indicazioni contenute nel d.m. 30 settembre 2022, nelle disposizioni normative in materia di PNRR e negli atti normativi e regolamentari in vigore, nonché con le indicazioni fornite dall'amministrazione titolare, e garantiscono, in particolare, lo svolgimento delle seguenti attività:



- il monitoraggio dell'esecutività degli affidamenti e la verifica della congruità della fornitura richiesta con quanto espresso nel Piano Operativo dei fabbisogni di ciascuna Regione e Provincia Autonoma;
- la verifica di ogni eventuale ulteriore richiesta di rimodulazione del fabbisogno da parte delle Regioni e Province Autonome.

6. Tutte le comunicazioni fra le Parti dovranno essere inviate, salva diversa espressa previsione, per iscritto ai rispettivi indirizzi PEC, qui di seguito precisati:

- per l'AGENAS: agenas@pec.agenas.it

- per la Regione Puglia: area.salute.regione@pec.rupar.puglia.it

Articolo 7

(Promozione dell'etica e della legalità)

Le Parti si impegnano a rispettare le vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di promozione dell'etica e della legalità, di prevenzione della corruzione nonché di prevenzione e gestione delle ipotesi di conflitto di interesse, secondo i rispettivi ordinamenti.

Articolo 8

(Contributi delle Parti)

1. Regione Puglia redigerà e renderà disponibile ad Agenas il prospetto dei costi preventivati per lo svolgimento delle attività tecniche e amministrative oggetto della Convenzione, il quale dovrà essere analiticamente redatto e successivamente validato dal Servizio centrale del PNRR del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Agenas, in qualità di soggetto attuatore, effettuerà la preliminare valutazione di congruità e di ammissibilità di detti costi, a valere sull'importo del sub-investimento 1.2.3.2., ferme restando le competenze decisorie dell'amministrazione titolare e del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. I costi preventivati da Regione Puglia, previe le valutazioni di congruità e di ammissibilità e ferme le competenze decisorie di cui al comma 2, saranno rendicontati da Regione Puglia sulla base della pertinente documentazione probatoria e sottoposti a verifica e validazione da parte di Agenas, in qualità di soggetto attuatore.

4. I costi rendicontati da Regione Puglia, a valle del processo di cui ai commi 1, 2 e 3 che precedono, saranno imputati alle risorse assegnate al sub-investimento 1.2.3.2. "Servizi di telemedicina" ricompreso nel sub-investimento 1.2.3. "Telemedicina a supporto dei pazienti cronici".

Articolo 9

(Riservatezza e Trattamento dei dati personali)



1. Le Parti, per la durata della Convenzione stessa, hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni di natura tecnica, economica, commerciale ed amministrativa ed i documenti di cui vengano a conoscenza o in possesso in esecuzione della presente Convenzione o comunque in relazione ad essa, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione,.
2. Le Parti si obbligano a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori la massima riservatezza su fatti e circostanze di cui gli stessi vengano a conoscenza, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio, durante l'esecuzione della presente Convenzione. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno operanti fino a quando gli elementi soggetti al vincolo di riservatezza non divengano di pubblico dominio.
3. Le Parti si impegnano reciprocamente ad osservare la normativa a tutela dei dati personali, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 "*Regolamento generale sulla protezione dei dati*" (di seguito anche "RGPD") e del decreto legislativo n. 196/2003, come da ultimo modificato con il decreto legislativo n. 101/2018, al fine di trattare lecitamente i dati personali di terzi, il cui utilizzo è necessario per l'esecuzione della presente Convenzione. Le Parti si impegnano, altresì, a compiere tutte le operazioni di trattamento di dati personali necessarie all'esecuzione della presente Convenzione, nel rispetto dei diritti alla riservatezza, alla libertà e ai diritti fondamentali dei terzi beneficiari, secondo liceità, correttezza e trasparenza, ai sensi dell'art. 5 del GDPR.
4. Compatibilmente alla natura della Convenzione ed alla tipologia dei dati in relazione alla natura delle Parti, ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all'altra Parte (es. dati anagrafici, dati di contatti, nominativi, indirizzo, ecc.) di propri dipendenti e/o collaboratori, coinvolti nelle attività di cui alla presente Convenzione, saranno trattati dall'altra per finalità strettamente funzionali all'instaurazione e all'esecuzione della Convenzione stessa.
5. Per Agenas, il titolare del trattamento dei dati personali, è il rappresentante legale *pro-tempore* e il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è contattabile presso la sede dell'Agenas medesima in Via Piemonte n. 60, 00187 Roma, e-mail: responsabileprotezionedati@agenas.it.
6. Per Regione Puglia il titolare del trattamento dei dati personali è il rappresentante legale *pro-tempore* e il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è contattabile presso la sede della Regione medesima in Lungomare Nazario Sauro n. 33, 70121 Bari, e-mail: rpd@regione.puglia.it.
7. Agenas provvederà a designare il personale in assegnazione temporanea quale incaricato al trattamento dei dati necessari per l'espletamento delle attività lavorative funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali.

Articolo 10

(Controversie e foro competente)

1. Nel caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere tra le Parti in ordine all'interpretazione o all'esecuzione della presente Convenzione e comunque direttamente od indirettamente connesse alla Convenzione stessa, ciascuna Parte comunicherà per iscritto all'altra l'oggetto e i motivi della contestazione.



2. In tali ipotesi, le Parti si impegnano ad esaminare congiuntamente la questione oggetto di contestazione al fine di pervenire ad una composizione bonaria della controversia, in applicazione dei principi solidaristici e di leale collaborazione interistituzionale e nel rispetto del canone della buona fede oggettiva.

3. Nel caso in cui non si riesca ad addivenire a una risoluzione bonaria, la questione sarà rimessa all'Autorità giudiziaria amministrativa, foro di Roma.

Articolo 11

(Imposta di bollo)

1. L'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 3, lett. a), d.p.r. n. 642/ del 1972, come modificato dall'art. 1 della l n. 296/2006, è assolta da AGENAS mediante contrassegno rilasciato dall'intermediario dell'Agenzia delle Entrate.

2. Nel presente atto, al fine di comprovare l'assolvimento dell'imposta di bollo da parte di AGENAS, si indicano i codici numerici di 14 cifre dei contrassegni utilizzati: n. 01201921351209, 01201921351197, 01201921351186.

Articolo 12

(Norme finali)

1. La presente Convenzione si compone di n. 12 articoli sottoscritti digitalmente dalle Parti.

2. Per tutto quanto non disciplinato dal presente atto, trovano applicazione le vigenti norme di legge e di regolamento, il d.P.R. 62/2013, nonché il Codice di comportamento Agenas e le norme contrattuali applicabili.

Letto, approvato e sottoscritto.

Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

Il Presidente

Prof. Enrico Coscioni

Regione Puglia

Il Presidente

Dott. Michele Emiliano